

## **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

## Art. 95 Spese del processo di esecuzione

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

www.lexscripta.it